

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

**EMENDAMENTI
RELATORI E GOVERNO E
RELAZIONI TECNICHE**

**14.12.2012
ORE 10,40**

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 1.164 al DDL n. 3584****1.164****I RELATORI**

Dopo il comma 74, inserire il seguente:

«74-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica».

A.S. 3584

Emendamento 1.164

Relazione tecnica

La disposizione prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia, siano stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica e quindi destinato alle cosiddette mansioni di "minor aggravio".

Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende sanitarie prevedono la ricollocazione del personale che sulla base delle predette verifiche è dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica. La verifica straordinaria è effettuata dall'INPS, che può avvalersi anche del personale medico delle ASL, comunque nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

11 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 1.201 al DDL n. 3584****1.201****I RELATORI**

Dopo il comma 81, inserire i seguenti:

«81-bis. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

81-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

81-quater. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

81-quinquies. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" non convertite in legge».

Emendamento 1.201**Relazione tecnica**

La disposizione ripropone quanto stabilito dal decreto legge n. 185/2012 in riferimento al quale è espressamente previsto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni ivi contenute.

Nel dettaglio, trattasi di disposizione che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, è diretta ad abrogare l'articolo 12 comma 10 del DL 78/2010, convertito con modificazioni con legge n. 122/2010.

In coerenza con le economie valutate in sede di relazione tecnica relativa alla disposizione che si intende abrogare, i maggiori oneri che conseguono dall'abrogazione della disposizione in esame sono valutati nei seguenti termini:

Maggiori oneri (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015
1	7	13	20

Ai fini della copertura si provvede:

- a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 307/2004;
- b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 13 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

11 DIC. 2012

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

3

2.4000

A.S. 3584

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000,00 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

2-ter. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente."

IL GOVERNO


Relazione tecnica**Emendamento BEI 2**

La disposizione normativa autorizza la sottoscrizione da parte dell'Italia dell'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) in proporzione alla quota azionaria detenuta (16,17 per cento) e il versamento entro il 31 marzo 2013, in un'unica *tranche*, della quota di contribuzione, pari a 1.617.003.000,00 euro.

Al fine di compensare gli effetti peggiorativi in termini di saldo netto da finanziare, è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota di risorse esistenti sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

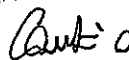
La disposizione risulta, nel complesso, priva di effetti sui restanti saldi di finanza pubblica, atteso che i riflessi negativi sul fabbisogno derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sono compensati mediante la prevista riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente, al netto dei richiamati versamenti all'entrata dalla contabilità speciale 1778.

Inoltre, non si rilevano effetti negativi in termini di indebitamento netto, tenuto conto che la spesa di che trattasi riguarda l'acquisizione di attività finanziarie (partecipazioni nel capitale di Banche e fondi internazionali), iscritte nella categoria XXXI.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007 (n. 196), ha
avuto esito

 ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



12 DIC. 2012

A

2.2000

A.S. 3584

All'articolo 2, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

"22-bis. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

22-ter. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-quater. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

22-quinquies. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 22-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

22-sexies. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

22-septies. La facoltà di cui al comma 22-ter deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 22-ter.

22-octies. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 22-ter, si fa rinvio alle

disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-nonies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

22-decies. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

22-undecies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché per i soggetti di cui al comma 22-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, e consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

22-duodecies. I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché i soggetti di cui al comma 22-bis, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter e al comma 22-bis.

22-terdecies. Qualora, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico di cui al comma 22-ter, si renda disponibile contribuzione relativa a periodi precedenti tale decorrenza che possa influire per l'accertamento del diritto e che determini la perdita dei requisiti di cui al comma 2, la pensione è revocata dalla decorrenza originaria.”.

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della 24 dicembre 2007 n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

IRELATORI



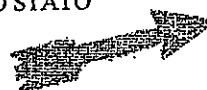
144
1

2.200

Roma, 11 DIC. 2012

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO I



All'Ufficio legislativo Economia

SEDE

Prot. n. 107063

Allegati: 2

e.p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AS 3584 Emendamento Relazione tecnica - Stima degli oneri derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina per il cumulo di periodi assicurativi con calcolo pro-quota

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette positivamente verificata l'unita relazione tecnica.

18

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Conto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
11 DIC. 2012
Prot. n. <i>ME-11274</i>

Emendamento

Relazione tecnica - Stima degli oneri derivanti dall'introduzione di una nuova disciplina per il cumulo di periodi assicurativi con calcolo pro-quota

La disciplina proposta prevede i seguenti commi di rilievo ai fini della valutazione degli effetti finanziari:

Comma 22-bis – per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958 n. 322, prevista dall'art. 38, comma 2 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, è ammessa anche successivamente a tale data. I relativi benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, previo accoglimento della stessa, e in ogni caso successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

Comma 22-ter – facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive della medesima che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione della pensione di vecchiaia (con requisiti anagrafici e contributivi di cui all'articolo 24, commi 6 e 7 della legge 214/2011) nonché dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione;

Comma 22-quinquies - il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 22-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto;

Comma 22-nonies - le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;

Comma 22-decies - per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità

contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Comma 22-undecies - per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame;

Valutazioni finanziarie

Comma 22-bis

La disposizione prevede che per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958 n. 322, prevista dall'art. 38, comma 2 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, sia ammessa anche successivamente a tale data. I relativi benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, previo accoglimento della stessa, e in ogni caso successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12undecies, ha disposto l'abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 e delle ulteriori norme connesse, che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa nell'Assicurazione generale obbligatoria.

La legge n. 322/1958, che operava d'ufficio, disponeva che in favore degli iscritti alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, si provvedesse a trasferire nel FPLD i periodi contributivi maturati dai dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione a carico degli Ordinamenti previdenziali di appartenenza.

Per effetto di quanto disposto dal comma 12undecies, i destinatari delle disposizioni abrogate, cessati dal servizio in data successiva al 30 luglio 2010, possono trasferire al FPLD i periodi contributivi maturati nei rispettivi ordinamenti previdenziali, avvalendosi esclusivamente della facoltà di ricongiunzione di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, come modificato dall'articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010, sempre che alla data della relativa domanda ricorrano tutte le condizioni richieste per l'esercizio di detta facoltà.

L'abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa ha prodotto effetti diversi nei confronti dei lavoratori assicurati presso le casse previdenziali gestite da INPDAP, cessati dal servizio in data anteriore al 31 luglio 2010.

Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, continua a trovare applicazione la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD.

Diversamente, nei confronti dei soggetti già iscritti alle Casse degli ex Istituti di previdenza CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, è preclusa tale possibilità, per effetto di quanto previsto all'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 novembre 1962 n. 1646.

Poiché il citato articolo 38 comprende fra i casi di non applicabilità della legge n.322/1958 anche le ipotesi di mancata presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa, e posto che la previsione di detta norma è stata interpretata nel senso di considerare la presentazione della domanda come un adempimento obbligatorio, per i soggetti già iscritti alle Casse previdenziali sopra richiamate, cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza aver contestualmente richiesto la costituzione della posizione assicurativa, in assenza della disposizione in esame esisterebbe il solo strumento della ricongiunzione onerosa.

La disposizione in esame consentendo per gli iscritti alle Casse previdenziali INPDAP sopra richiamate la presentazione della domanda senza limiti temporali consente di fatto anche a tali soggetti cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 di usufruire della gratuità dell'operazione di trasferimento.

Sulla base dei dati forniti dall'ente previdenziale che ha provveduto a selezionare la platea interessata al provvedimento relativa ai soggetti cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 presso le suddette Casse senza aver maturato il diritto a pensione, è stata individuata, per il prossimo decennio, una platea di circa 17.500 possibili beneficiari della norma estensiva, che sono già pensionati (circa 4.500) o potranno accedere al pensionamento nel prossimo decennio 2013-2022 (circa 13.000).

Per la valutazione è stato considerato il quadro normativo attualmente vigente (legge n. 214/2011), tenendo conto che gli assicurati che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti a tale data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente la stessa legge 214/2011.

L'onere conseguente è stato stimato sia in termini di maggior quota di pensione che verrebbe maturata dai soggetti in pensione sia in termini di anticipo del pensionamento e di maggior quota di pensione per i pensionandi, ipotizzando per i soggetti in possesso dei previsti requisiti, l'onere derivante dal differenziale della prestazione rispetto all'importo calcolato secondo il vigente istituto della totalizzazione.

La stima evidenzia la seguente articolazione dei soggetti beneficiari e dell'onere per rate di pensione nel decennio di osservazione.

Al riguardo si precisa che non si è tenuto conto di eventuali arretrati di quote di pensione da corrispondere nel 2013 ai soggetti già pensionati in quanto la disposizione esclude espressamente tale previsione.

Stima degli oneri relativi ai soggetti con apertura termini per domanda di costituzione di posizione assicurativa di cui al comma 22-bis

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Numero pensioni vigenti di ciascun anno	Onere (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Onere (al netto effetti fiscali)
2013	4.800	27	5	22
2014	5.000	34	6	28
2015	5.500	36	6	30
2016	6.100	43	7	36
2017	6.800	52	7	45
2018	8.400	53	8	45
2019	10.100	55	8	47
2020	12.200	61	9	52
2021	14.600	68	9	59
2022	17.300	74	10	64

Le sopra riportate valutazioni tengono conto anche di eventuali oneri comunque di modesta entità derivanti da quanto disposto dal comma 22-undecies con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-bis.

Commi da 22-ter a 22-terdecies

Con riferimento alle valutazioni finanziarie occorre preliminarmente premettere che disposizione in esame, con particolare riferimento alla soluzione di regime, prescindendo dalla disposizione specifica di cui al comma 22-bis relativa ad uniformare il trattamento dei lavoratori con riferimento a periodi contributivi conclusi alla data del 30 luglio 2010, differisce in modo sostanziale, in termini di contenuti normativi e conseguentemente in termini di platee di riferimento dall'ipotesi di abrogazione dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2012, convertito nella legge n. 122/2010, che hanno introdotto l'onerosità in materia di ricongiunzione e trasferimento di periodi assicurativi maturati presso diversi Fondi/Gestioni.

Si ritiene utile evidenziare preliminarmente i principali elementi di differenziazione tra le due predette proposte normative. In particolare, l'ipotesi di abrogazione dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2012, convertito nella legge n. 122/2010:

- avrebbe consentito il completo utilizzo delle contribuzioni versate per la liquidazione di tutte le tipologie di pensione consentendo a determinate platee di maturare al 31 dicembre 2011 requisiti per l'accesso al pensionamento previgenti rispetto alla legge 214/2011;
- avrebbe consentito il completo utilizzo delle contribuzioni versate per la liquidazione di tutte le tipologie di pensione, mentre la disposizione in esame, che esclude la pensione anticipata, consente la possibilità di cumulo contributivo unicamente per la pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti dall'art. 24, comma 6 della legge n. 214/2011, di inabilità e di superstiti di assicurato;
- non avrebbe consentito di introdurre limitazioni per l'accesso alla pensione se non quelle di raggiungimento dei requisiti previsti nella gestione di liquidazione nella quale erano confluiti i contributi versati altrove. La disposizione in esame consente la facoltà di cumulo esclusivamente nei casi in cui non si raggiunga il requisito autonomo in nessuna delle

- gestioni in cui il lavoratore ha versato la contribuzione. Questa ultima limitazione determina una significativa contrazione della platea interessata al calcolo pro quota in esame;
- avrebbe consentito la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi della gestione di liquidazione, non tenendo conto di requisiti eventualmente meno favorevoli delle altre gestioni interessate dalla ricongiunzione, contrariamente a quanto avviene nella presente proposta normativa che prevede la maturazione di tutti i requisiti compresi quelli eventualmente più restrittivi;
 - avrebbe comportato un trasferimento completo della posizione assicurativa consentendo la liquidazione di un unico trattamento con valorizzazione completa dei periodi contributivi: l'effetto conseguente sarebbe stato analogo al non aver mai cambiato gestione (es. per la quota retributiva calcolo della pensione in base alla media delle ultime retribuzioni, ecc.). Per contro la presente stima prevede il calcolo pro quota a carico di ciascuna gestione secondo le rispettive regole e con le relative retribuzioni/redditi di riferimento;

La stima dei potenziali beneficiari (circa 21.000 soggetti) della nuova disciplina (comma 22-ter) è stata effettuata sulla base delle informazioni degli archivi amministrativi dell'Inps (Casellario Centrale delle Posizioni Attive), contenenti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali (escluse le Casse professionali).

Per la presente stima si è ipotizzato che i soggetti interessati sarebbero andati comunque in generale comunque pensione, sulla base della normativa attuale con l'istituto della totalizzazione una volta conseguiti i requisiti previsti per le diverse tipologie di pensione. L'onere è stato valutato sostanzialmente in termini di differenziale tra il calcolo pro quota della presente norma, retributivo o contributivo a seconda della collocazione temporale dei periodi considerati e tendo conto dei requisiti previsti da tutte le gestioni interessate, e quello previsto dal vigente istituto della totalizzazione con calcolo contributivo, che ad esempio per la pensione di vecchiaia prevede comunque il conseguimento di un requisito anagrafico di 65 anni per uomini e donne oltre agli incrementi per la speranza di vita e con 18 mesi di differimento della decorrenza. In virtù di quanto sopra esposto con riferimento al pensionamento di vecchiaia sono stati computati anche gli effetti di un anticipo di circa 6 mesi.

Inoltre, la valutazione tiene conto dell'eventuale anticipo temporale in particolare della pensione di vecchiaia per alcune donne, in relazione alla possibilità di liquidare fino al 2017 con età inferiori a quelle previste dalla normativa vigente per la totalizzazione.

Di seguito si riporta la stima degli oneri.

**Stima degli oneri per rate di pensione
con calcolo pro-quota (commi da 22-ter e successivi)**

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Numero pensioni vigenti	Onere (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Onere (al netto effetti fiscali)
2013	1.100	11	1	10
2014	2.200	17	2	15
2015	3.400	24	3	21
2016	5.200	36	5	31
2017	7.600	50	7	43
2018	10.000	57	8	49
2019	12.600	70	11	59
2020	15.200	82	13	69
2021	17.900	96	15	81
2022	20.800	111	18	93

Le sopra riportate valutazioni tengono conto anche di eventuali oneri comunque di modesta entità derivanti da quanto disposto dal comma 22-undecies.

In sintesi gli effetti complessivi delle disposizioni dei commi da 22-bis a 22-terdecies comportano i seguenti maggiori oneri:

Stima degli oneri complessivi delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi contributivi con calcolo pro-quota (commi da 22-bis a 22-terdecies)

(numeri in unità - oneri in milioni di euro correnti)

Anno	Numero di pensioni vigenti	Onere (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali indotti	Onere (al netto effetti fiscali)
2013	5.900	38	6	32
2014	7.200	51	8	43
2015	8.900	60	9	51
2016	11.300	79	12	67
2017	14.400	102	14	88
2018	18.400	110	16	94
2019	22.700	125	19	106
2020	27.400	143	22	121
2021	32.500	164	24	140
2022	38.100	185	28	157

Ai maggiori oneri sopra indicati si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, n. 247/2007, per un importo di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro

per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il presente della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2003, n. 180, è stato esito

sf ~~POSITIVO~~ ☒ NEGATIVO

10 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato
Carlo

5

2.03000

A.S. 3584

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

1. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM.

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 2;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse sopprese di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

2. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.

4. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'IFEL nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale.

6. L'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.

7. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi del presente articolo.

8. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 248," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale";

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti: "9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma "9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) il comma 12 è abrogato

e) al comma 34 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente";

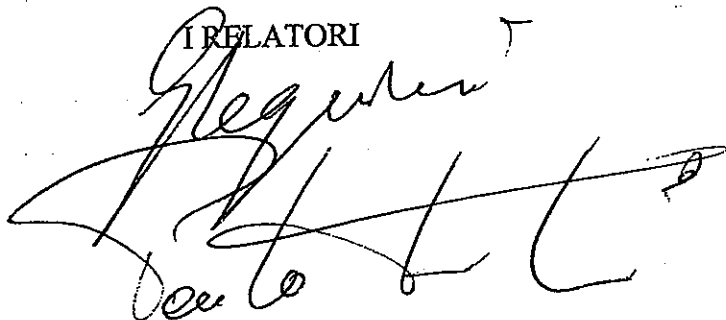
f) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a congruaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale congruaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Conseguentemente

all'articolo 1 sono soppressi i commi 93 e 94.

I RELATORI



Relazione tecnica IMU

Comma 1

La lett. a), prevedendo il venir meno, per gli anni 2013 e 2014, della riserva statale sul gettito IMU di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, determina effetti finanziari negativi sul saldo netto da finanziare di 8.310 milioni di euro per l'anno 2013 e di 8.310,9 milioni di euro per l'anno 2014, con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna.

Tali effetti, trovano compensazione per 4.482,6 milioni di euro per l'anno 2013 e per 4.483,5 milioni di euro per l'anno 2014 attraverso la previsione di cui alla lett. f) di una riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Conseguentemente, con riferimento ad entrambi gli anni 2013 e 2014, resta dunque da coprire la somma di 3.827,4 milioni di euro.

Con la lett. e) – che prevede la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011 nonché dei trasferimenti erariali a favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e 23 giugno 2012 – si determina un effetto finanziario positivo per il bilancio dello Stato di complessivi 4.717,9 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.145,9 milioni di euro per l'anno 2014, con un differenziale rispetto alla necessità di copertura sopra evidenziata (3.827,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014) a favore del bilancio statale di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Al fine di garantire comunque al complesso dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna le risorse loro spettanti a legislazione vigente, la lett. c) dispone che la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lett. b) sia incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014.

Pertanto, l'effetto combinato delle disposizioni recate dalle lettere a), c), e) ed f), risulta neutrale in termini di saldo netto da finanziare.

La lett. b) non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la dotazione dell'istituendo fondo di solidarietà comunale è assicurata da una quota parte del gettito dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 comunque attribuito ai comuni, da stabilirsi con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In altri termini, il fondo di solidarietà comunale rappresenta esclusivamente un

diverso sistema di attribuzione di una quota del gettito IMU comunale di spettanza dei comuni, con finalità di riequilibrio e secondo i criteri di cui alla lett. d).

La lett. b) prevede, altresì, che lo stanziamento iniziale del Fondo di solidarietà è fissato nella misura pari a 4.717,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 4.145,9 milioni di euro per l'anno 2014 e, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Lo stanziamento tiene conto, tra l'altro, per gli anni 2013 e 2014, rispettivamente della riduzione di 27,7 milioni e di 27,8 milioni per coprire gli oneri a carico del Ministero dell'interno connessi alla gestione delle EX AGES- Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e SSPAL- Scuola Superiore per la formazione dei segretari comunali e del personale degli enti locali. A tali importi occorre aggiungere l'incremento di risorse previsto dalla lett. c). A seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato e la differenza tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Pertanto, la disposizione è neutrale dal punto di vista finanziario.

La lett. d) risulta neutrale, atteso che detta i criteri per la formazione ed il riparto del fondo di solidarietà comunale.

La lett. g) consente ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento di cui alla lett. e). Alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trattasi di facoltà che, ove esercitata, risulterebbe comunque neutrale atteso che il conseguente effetto positivo sui saldi di finanza pubblica sarebbe annullato dall'effetto negativo derivante dai corrispondenti maggiori spazi di spesa per i comuni interessati.

La lett. h), disponendo l'abrogazione e la sospensione degli effetti di talune disposizioni di legge, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige le disposizioni sono neutrali per i livelli di governo interessati, in quanto i relativi rapporti finanziari vengono regolati nell'ambito dell'articolo 27 della legge n.42/2009 e, nelle more, con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011.

La lett. i) prevede che gli importi di cui alle lettere a), c), e) ed f) possano essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU 2012. La disposizione risulta neutrale, in quanto le predette modifiche non possono che avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il comma in esame non comporta oneri, in quanto differisce dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000.

Comma 3

Anche alla norma in questione non si ascrivono effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che l'erogazione delle risorse ivi prevista a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna avviene a titolo di acconto e nell'ambito dello stanziamento iniziale del fondo di solidarietà comunale, come stabilito al comma 1, lettera b).

Comma 4

Il comma non determina maggiori entrate per il bilancio statale, in quanto indica le modalità per la verifica del gettito IMU 2012 da effettuare entro febbraio 2013.

Comma 5

Anche il comma in esame risulta neutrale per i saldi di finanza pubblica, atteso che consente esclusivamente di applicare le sanzioni che attualmente prendono a riferimento i soppressi fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali all'istituendo fondo di solidarietà comunale.

Comma 6

La disposizione ridetermina, per gli anni 2013 e 2014, il contributo a favore dell'IFEL nella misura dello 0,6 per mille della quota del gettito IMU di spettanza dei Comuni, riferibile agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

Attualmente il contributo è pari allo 0,8 per mille del suddetto gettito IMU.

La disposizione è volta a chiarire l'intenzione del legislatore di mantenere sostanzialmente invariato il contributo a favore dell'IFEL rispetto a quello vigente, alla luce delle modifiche in materia di attribuzione del gettito IMU tra Erario e Comuni per gli anni 2013 e 2014.

Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari

Relazione tecnica TARES

La proposta emendativa recata dal comma 7 modifica la disciplina della TARES, che sarà introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, prevedendo:

- alla lett. a), il recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, contenuto nell'attuale testo del comma 1 dell'art. 14;

- alla lett. b), la commisurazione della tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P. R. 27 aprile 1999, n. 158. È stata disposta, in tal modo, l'applicazione a regime dei criteri del citato D.P.R. n. 158 e, di conseguenza, è prevista l'abrogazione del comma 12 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011. La lett. b) introduce, inoltre, significative novità in materia di determinazione della superficie tassabile. Infatti, la norma rinvia l'applicazione del criterio della superficie catastale previsto per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, ad un momento successivo, ossia quando sarà effettuato - nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto - l'allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA 1 o TIA 2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile;

- alla lett. e), che nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente, al fine di favorire il predetto allineamento dei dati;

- alla lett. f), la riformulazione del comma 35 dell'art. 14. In particolare, è prevista una deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del n. 1997, in forza della quale i comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA 2. Per il 2013, inoltre, la norma stabilisce che fino alla determinazione delle tariffe l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurato all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in

base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta sostanziali effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che trattasi di una necessaria proroga in attesa dell'allineamento tra i dati catastali e la toponomastica e la numerazione civica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



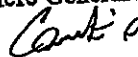
☒

POSITIVO

☐

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



14 DIC. 2012

6

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 3.4 al DDL n. 3584**3.4****I RELATORI**

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

1-ter. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

1-*quater*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana».

Relazione tecnica
Em. 3.4

Comma 1-bis - Prevede la possibilità di istituire ove necessario una o più contabilità speciali, al fine di garantire la continuità del funzionamento dei giochi, la regolarità del pagamento delle vincite, la corretta imputazione ai capitoli di entrata della quota erariale e non erariale delle entrate dei giochi versate dai numerosi concessionari. Alla contabilità speciale affluiranno le somme versate dai concessionari dei vari giochi nonché gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato, per il successivo riversamento allo specifico capitolo di entrata ai sensi delle normative di settore dei giochi stessi. In concreto, questa modalità di gestione delle spese sarà attivata per quei giochi le cui caratteristiche di gestione richiedono che sia garantita la celerità, nel rispetto delle regole contabili pubbliche, dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

Comma 1-ter - Viene fissato il termine di 90 giorni dall'incorporazione per la deliberazione del bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, attraverso la fissazione di un congruo lasso di tempo per la deliberazione dello stesso, al fine di garantire la corretta chiusura della contabilità e della gestione. Per l'A.A.M.S. resta in vigore la procedura che prevede la parifica del bilancio da parte della Corte dei conti e la sua approvazione da parte del Parlamento della Repubblica, nonché tutte le norme attinenti ai controlli previsti dal D.lgs 123/2011. Inoltre, viene previsto che gli effetti contabili dell'operazione di incorporazione dell'A.A.M.S. e dell'Agenzia delle dogane, decorrono dal 1 gennaio 2013 al fine di consentire un controllo unitario delle risultanze gestionali dell'anno 2012, con riferimento alla naturale scadenza dell'esercizio finanziario, la neutralità finanziaria dell'operazione di incorporazione e la neutralità dei saldi di finanza pubblica che altrimenti potrebbero subire effetti negativi derivanti da una interruzione del flusso delle entrate derivanti dal settore dei giochi.

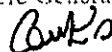
Comma 1-quater - Vengono abrogate le norme che istituiscono il Fondo unico di riserva delle lotterie nazionali, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato e gestito dalla soppressa A.A.M.S., e quelle che destinano, a tale Fondo, una quota degli incassi di ciascuna lotteria nonché una quota derivante dalle scommesse a totalizzatore sugli eventi diversi dalle corse dei cavalli che dovranno essere gestite dalla nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il termine indicato per l'entrata in vigore delle disposizioni normative recate dal comma 2 è indispensabile per garantire l'operatività delle disposizioni contenute nei commi medesimi che, se entrassero in vigore successivamente alla scadenza dell'anno 2012, sarebbero inefficaci.

Dalle presenti disposizioni non derivano, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

 ☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO
11 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato



All'articolo 3, dopo il comma 39, è inserito il seguente:

"39-bis. Al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente; "1. 1. Con l'eccezione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti non commerciali di cui al successivo articolo 17, l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili non distribuiti, nei limiti di cui al successivo comma 3 a favore dei soci di cui all'articolo 4, comma 3, e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.";

2). al comma 2, alinea, le parole: "A tal fine è", sono sostituite dalle seguenti: "E' comunque", e la parola: "anche" è soppressa;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Una quota, non superiore al 50%, dell'utile netto di esercizio conseguito dall'impresa sociale può essere distribuita agli enti di cui al successivo articolo 4, comma 3, eventualmente presenti nel capitale sociale e proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione allo stesso, fermi restando, con riferimento a detti enti, i limiti e i divieti previsti nel medesimo articolo 4 e in altra parte del presente decreto.";

b) all'articolo 5, la lettera b) del comma 1 è soppressa;

c) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"1. La cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento."."

I RELATORI



Incentivo alla partecipazione al capitale delle imprese sociali

Relazione Tecnica

Le modifiche intervengono in materia di impresa sociale al fine di incentivare la partecipazione al capitale di rischio delle imprese sociali da parte delle imprese lucrative (così come definite dallo stesso D.Lgs. 155/06). In particolare, è previsto che alle imprese lucrative sia possibile distribuire una quota ridotta (il 50%) dell'utile netto d'esercizio conseguito dall'impresa sociale.

È inoltre eliminato il divieto assoluto dello scopo di lucro previsto per le imprese sociali.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

13 DIC. 2012

Il Ragioniere Generale dello Stato



8

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 3.3000 al DDL n. 3584**3.3000 (testo 2)**

Il Governo

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

i commi da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

"14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. E' soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants*, *covered warrants*, e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a 1/5, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

15-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:

- a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
- b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
- c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17.

16-bis. Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

16-ter. L'imposta di cui al comma 16-bis è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

16-quater. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-bis relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-bis su strumenti finanziari derivati.

Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella del sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento.

L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-bis effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla

data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

16-quinquies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

16-sexies. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinquies*, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-*quinquies*.";

b) dopo il comma 23, sono inseriti i seguenti:

"23-*bis*. All'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025."

23-ter. A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data; la ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

23-quater. Nel sesto periodo della nota 3-*ter* dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642, dopo le parole "e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200" sono inserite le seguenti: ", nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.".

Tabella FTT derivati OTC

(valori in euro per controparte)

Derivato	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,025	0,05	0,1	0,5	1	5	10	20
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure								
Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure								
Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure								
Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure								

Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

Roma,

14 DIC. 2012

Prot. Nr 108652
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

e, p. c.: All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Disegno di legge A.S. 3584 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)". Emendamento 3.3000 del Governo. Aggiornamento relazione tecnica .

Si restituisce verificata positivamente la relazione tecnica afferente all'emendamento in oggetto, aggiornata sulla base della nuova versione della tabella prevista al comma 15.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conte

Relazione tecnica

Em. 3.3000

Articolo 3, commi 14-17- (Disposizioni in materia di imposta sulle transazioni finanziarie)

La proposta normativa in esame modifica le disposizioni, contenute nei commi 14-17 dell'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, in materia di imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare, le principali differenze rispetto alla norma originaria risultano essere le seguenti:

- relativamente alle transazioni di azioni e altri strumenti partecipativi (comma 14), oggetto della tassazione è il trasferimento della proprietà e non la compravendita, con esenzione dei trasferimenti per successione e donazione. L'imposta è applicata sul valore della transazione, ovvero sul saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e riguardanti lo stesso strumento finanziario e concluse nella medesima giornata operativa dallo stesso soggetto (esenzione delle c.d. *operazioni intraday*);
- l'aliquota viene elevata dall'attuale 0,05% allo 0,2% per i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, con riduzione alla metà (0,1%) per i trasferimenti che avvengono su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione. Per il solo anno 2013 le aliquote indicate sono aumentate rispettivamente a 0,22% e 0,12%. L'imposta è dovuta dal solo soggetto a favore del quale avviene il trasferimento;
- vengono inoltre esentati i trasferimenti di proprietà di azioni (negoziati in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione), emesse da società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro;
- risultano oggetto di tassazione solo i *derivati su equity* e gli altri strumenti su equity indicati dal comma 15, con riferimento alle azioni e titoli partecipativi emessi da società residenti;
- l'imposta (per gli strumenti di cui al comma 15), dovuta da ciascuna delle controparti, è determinata in misura fissa secondo la tipologia di operazione e la classe di valore nozionale, con riduzione a 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione;
- viene inoltre disposto che, nel caso in cui le operazioni di cui al comma 15 prevedano anche il regolamento tramite consegna del sottostante, sarà dovuta la maggiore imposta di cui al comma 14, qualora il regolamento avvenga per trasferimento di azioni o titoli finanziari partecipativi;
- è inoltre previsto che l'imposta, sia per il comma 14 che per il comma 15, sia dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dello Stato di residenza delle parti contraenti con estensione, quindi, della tassazione anche alle transazioni tra soggetti non residenti, purché riguardino strumenti emessi da soggetti residenti;
- sono inoltre disposte (comma 16) esenzioni dall'applicazione dell'imposta di cui ai commi 14 e 15, a favore delle operazioni svolte nell'attività di supporto agli scambi (*market making*), delle forme pensionistiche obbligatorie e complementari e delle operazioni svolte per assicurare la liquidità dei mercati e tra soggetti legati da un rapporto di controllo;
- è introdotta, inoltre, (comma 16-bis) una specifica imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni (e altri strumenti partecipativi) e derivati su equity. Tale imposta

si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati, superiori ad una soglia che sarà determinata con apposito decreto ministeriale, non inferiore al 60% degli ordini trasmessi;

- vengono esplicitate le modalità di versamento dell'imposta (commi 16 e 16-quater) mentre la decorrenza è fissata al 1° marzo 2013 per l'imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza sulle medesime azioni e strumenti partecipativi, e al 1° luglio 2013 per le operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri strumenti di cui al comma 15 e sulle negoziazioni ad alta frequenza sui medesimi strumenti finanziari.
- viene definito che l'imposta non è deducibile dall'Ires, dall'Irpef e dall'IRAP.

Relativamente alla valutazione degli effetti finanziari si evidenzia che la base dati utilizzata per la stima della norma originaria è stata necessariamente integrata con dati e informazioni assunte dalle principali istituzioni del settore al fine di valutare le nuove disposizioni introdotte.

Per quanto riguarda le transazioni di azioni, nella relazione tecnica iniziale, sulla base dei dati (anno 2011) riguardanti le principali piattaforme regolamentate, era stato stimato un volume annuo imponibile di transazioni di circa 639 miliardi di euro, al netto delle operazioni del mercato primario e di quelle riguardanti titoli non italiani.

Tale importo viene ora ridotto a circa 446,9 miliardi di euro per tenere conto sia delle esenzioni disposte dall'emendamento in esame, sia (prudenzialmente) di una possibile riduzione del volume di transazioni.

A tal proposito si stima che le modifiche introdotte in tema di tassazione delle transazioni estere e l'esenzione per *market maker* e operazioni *intraday* (ovvero le operazioni con maggior grado di sensibilità all'introduzione dell'imposta) costituiscano comunque fattori di riduzione del rischio di delocalizzazione delle operazioni assoggettate all'imposta, rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica originaria.

Per quanto riguarda l'attività di *market making* svolta su mercati regolamentati, sulla base di dati forniti dagli operatori del settore si stima che il 25% del volume di tali transazioni (111,7 miliardi di euro) possa avere un *market maker* nella veste di una delle due controparti.

Ai fini del gettito occorre però considerare che solo le transazioni in cui il *market maker* figura come acquirente saranno esenti. Ipotizzando che le transazioni dei *market maker* siano equamente distribuite tra acquisti e vendite e applicando l'aliquota dello 0,1% si stima (per le transazioni concluse in mercati regolamentati) un gettito annuo di 391 milioni di euro: $((446,9 \times \text{mld} \times 25\% \times 50\%) \times 0,1\%) + (446,9 \text{ mld} \times 75\% \times 0,1\%)$.

Per quanto riguarda le negoziazioni fuori dai mercati regolamentati, tenendo conto degli elementi informativi forniti, si stima un ammontare annuo imponibile di transazioni *over the counter* sui titoli azionari italiani, al netto delle eventuali esenzioni, di circa 416 miliardi di euro, di cui circa l'85% all'estero. Tale importo viene ulteriormente diminuito a circa 357 miliardi di euro per tener conto, prudenzialmente, di una riduzione del volume di transazioni imponibili.

A tale importo vanno però aggiunti i dati tratti dall'archivio del registro riguardanti compravendite azionarie pari a 27,2 miliardi di euro.

La base imponibile per le transazioni OTC risulta quindi di circa 385 miliardi di euro, con un gettito di 770 milioni di euro applicando un'aliquota dello 0,2%. Nel complesso, il gettito su

base annua derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 14 risulta quantificato in 1.161 milioni di euro.

Per il primo anno considerate le aliquote, pari rispettivamente a 0,12% per transazioni su mercati regolamentati e 0,22% per trasferimenti OTC, e la decorrenza dell'applicazione dell'imposta dal 1 marzo 2013, si stima un gettito annuo di 987,2 milioni di euro – si è considerato anche che il gettito relativo alle operazioni del mese di dicembre sarà versato nell'anno successivo.

Nel complesso, il gettito stimato derivante dall'imposta di cui al comma 14 risulta il seguente:

Gettito comma 14	2013	2014	2015
Imposta trasferimenti azioni e strumenti partecipativi	987,2	1.173,9	1.161,0

Tabella in milioni di euro

Relativamente al comma 15, dai dati di Borsa Italiana per l'anno 2011 si evince un ammontare annuo di transazioni di borsa relative a derivati su equity di circa 8,2 milioni. Sulla base di un campione di transazioni su mercati regolamentati, sono stati valutati gli effetti in termini di gettito derivanti dall'applicazione dell'imposta fissa tenendo conto del valore nozionale e della tipologia di operazione: si stima, quindi, un gettito annuo di circa 4,9 milioni, considerando anche la riduzione a 1/5 dell'imposta.

Valutando anche l'esenzione prevista per i *market maker*, il gettito annuo viene ulteriormente ridotto a 3,7 milioni di euro: si è stimato che sui derivati su equity l'operatività dei *market maker* possa riguardare il 50% delle transazioni per le quali l'imposta sarà di fatto pagata dalla sola controparte del *market maker*.

Per l'anno 2013, considerata la decorrenza dal 1 luglio 2013 e i termini di versamento dell'imposta, il gettito risulta pari a 1,5 milioni di euro.

Relativamente alle operazioni concluse *over the counter*, pur in assenza di dati puntuali ma sulla base delle informazioni assunte presso gli operatori del settore, si stima un gettito su base annua di circa 36,7 milioni di euro, considerando l'applicazione di tariffe aumentate di 5 volte quelle applicabili alle operazioni concluse nei mercati regolamentati e valori nozionali per singola transazione maggiormente significativi. Tale gettito risulta diminuito a 15,3 milioni per il primo anno di applicazione dell'imposta, data la decorrenza dal 1 luglio 2013.

Complessivamente quindi si stima che l'applicazione dell'imposta fissa sulle transazioni dei derivati su equity comporti un gettito annuo di 40,4 milioni di euro, ridotto a 16,8 milioni per il primo anno.

Infine, il comma 16-bis determina l'applicazione di un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi. L'imposta sarà applicata sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superano una soglia da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque non inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi. In merito, si ascrivono effetti finanziari positivi nell'ordine di circa 0,5 milioni di euro annui (0,4 milioni per il 2013).

Di seguito, il riepilogo degli effetti finanziari conseguenti ai commi 14-17:

Imposta sulle transazioni	2013	2014	2015
Imposta trasferimenti azioni e strumenti partecipativi	987,2	1.173,9	1.161,0
Imposta su derivati equity	16,8	40,4	40,4
Imposta su negoziazioni ad alta frequenza	0,4	0,5	0,5
Totale	1.004,4	1.214,8	1.201,9

Tabella in milioni di euro

Rispetto alla stima degli effetti relativi alla disposizione originaria (**1.088 milioni di euro annui a decorrere dal 2013**) si rilevano le seguenti differenze in termini di gettito:

	2013	2014	2015 e ss.
Differenza rispetto a norma originaria	-83,6	+126,8	+113,9

Tabella in milioni di euro

Lettera b) capoverso 23-bis (Limite commisurato alle riserve tecniche con decalage dal 2,5% all'1,25% con passi dello 0,1% (0,15% l'ultimo anno) con effetti a partire dal 2013)

La disposizione prevede un tetto all'ammontare complessivo di credito commisurato all'ammontare delle riserve tecniche presenti in bilancio. Il limite commisurato alle riserve relative a decorrere dal 2013 parte da 2,5% fino all'1,25% con decalage di 0,1% annuo (ultimo anno 0,15%).

Ai fini della stima sono stati elaborati, per ogni singolo contribuente, tutti i dati dei versamenti F24 (codici tributo 1681-1682-6780) del periodo 2002 – 2012, ricostruendo il flusso dei versamenti dell'imposta e delle compensazioni al 2012. La proposta prevede un limite, commisurato all'ammontare delle riserve tecniche soggette all'imposta calcolata allo 0,5 di competenza 2012 e allo 0,45 di competenza dal 2013, pari al 2,5% il primo anno fino all'1,25% con passi dello 0,1% l'anno (0,15% l'ultimo anno) con effetti a partire dal 2014. Sulla base dell'imposta pagata nel 2012 è stato calcolato il tetto nei diversi anni, l'imposta teorica pagata nel 2013 competenza 2012 (imposta 2012 / 0,35% X 0,5%) e le imposte teoriche pagate dal 2014 (imposta 2012 / 0,35% X 0,45%); per quanto riguarda le compensazioni, a partire dal 2013 sono state incrementate del 10% annuo per effetto delle somme scomputate dai versamenti dell'imposta sostitutiva del 20% applicata sul reddito di capitale (differenza tra il capitale riscattato e i premi versati) in sede di liquidazione e riscatto delle singole polizze. Sulla base delle elaborazioni effettuate si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015	2016
Imposta sostitutiva	0	-137	-52	-120

in milioni di euro

Lettera b) capoverso 23-ter (Imprese assicurative - Tassazione delle polizze vita aziendali "storiche")

La disposizione prevede due interventi coordinati nei confronti delle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996:

- Pregresso: poiché tali polizze hanno generalmente una durata tendenzialmente illimitata (50 anni prorogabili), nei loro confronti non è mai scattata la tassazione (al 12,5%, fino a dicembre 2011), prevista alla scadenza: pertanto si prevede l'assoggettamento ad imposta del montante maturato a dicembre 2012, secondo quanto previsto al tempo. La ritenuta per i rendimenti pregressi viene versata in cinque annualità (2013-2017), prevedendo una prima rata pari al 60% dell'importo complessivo e 4 rate successive di pari importo (10% dell'importo complessivo ad anno). La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della relativa riserva matematica;
- a partire dal 2013, il maturato concorre alla formazione del reddito di impresa del sottoscrittore.

In base ai dati di fonte ANIA a dicembre 2011, relativi ad un campione di imprese assicurative, l'importo di premi versati su tali polizze risulta pari a circa 746 milioni di euro, con un importo complessivo di riserve matematiche relative di circa 1,672 miliardi di euro ed un montante imponibile per quasi 927 milioni di euro.

Poiché tale campione, sulla base del peso relativo delle riserve matematiche complessive iscritte in bilancio, rappresenta circa il 52% del mondo delle imprese assicurative (circa 36,2 miliardi di euro rispetto ad un totale di circa 69,6 miliardi di euro) ne deriva una stima di imponibile 2011 di circa 1,78 miliardi di euro: per il 2012 la stima, assumendo un andamento lineare di crescita nei 15 anni dal 1996 al 2011, è di circa $1,78 / 15 \times 16 = 1,9$ miliardi di euro.

L'imposta dovuta sul pregresso, con una aliquota del 12,5%, è pari a 238 milioni di euro, da versarsi in cinque rate. Per quanto riguarda l'imponibile maturato dal 2013, la stima è pari a 119 milioni di euro annui; il recupero di gettito IRES, al 23%, è pari pertanto a 27,4 milioni di euro. Ai fini IRAP tale maturato concorre alla formazione della base imponibile solo nei confronti delle banche, indicate dalla associazione in circa il 50% delle imprese sottoscrittrici: il gettito annuo è pertanto pari a $119 \times 50\% \times 5,2\% = 3,1$ milioni di euro.

Pertanto, si indicano di seguito gli effetti finanziari, considerando un acconto IRES del 100% per le imprese bancarie e del 75% per le altre; ai fini IRAP l'acconto è del 100%:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Imposta sul pregresso	142,8	23,8	23,8	23,8	23,8	0
IRES	0	51,3	27,4	27,4	27,4	27,4
IRAP	0	6,2	3,1	3,1	3,1	3,1
T O T A L E	142,8	81,3	54,3	54,3	54,3	30,5

in milioni di euro

Lettera b) capoverso 23-quater (Introduzione limite imposta di bollo a 4.500 solo sulle Persone Non Fisiche)

La disposizione prevede che dal 2013 venga introdotta una soglia all'imposta di bollo a 4.500 euro solamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La modifica si inserisce nelle disposizioni già attuate in sede di Decreto Legge 201/2011.

Applicando la stessa metodologia e gli stessi dati utilizzati per la predisposizione della relazione tecnica la provvedimento originario si stimano gli effetti di seguito riportati.

	2013	2014	2015
Gettito	-36,6	-20,5	-20,5

in milioni di euro

In particolare, si evidenzia che la percentuale di titoli, azioni e quote di fondi comuni in possesso delle imprese, rappresenta circa il 50% dell'ammontare complessivo (fonte: Banca d'Italia). Ai fini della stima è stato considerato che la distribuzione all'interno dei possessori di conti deposito titoli segua la distribuzione della ricchezza posseduta.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



14 DIC. 2012

Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari co.15
(valori in euro per ciascuna controparte)

Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)									
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000		
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15		
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100		
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure										
Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure										
Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure										
Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200		
Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati										